

NOTIZIARIO

n.

9

2024

SALDO IVA E UTILIZZO CREDITO IVA 2023

Riepilogo delle modalità di versamento

CONTRIBUTI ARTIGIANI/COMMERCianti 2024

Riepilogo dei termini e delle modalità di versamento con tutti i valori aggiornati al 2024


CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA 2024

Riepilogo degli aspetti contributivi per l'anno in corso

SALDO IVA E UTILIZZO CREDITO IVA 2023

Entro il **18 marzo 2024** (in quanto il giorno 16 cade di sabato) dovrà essere effettuato il **versamento del saldo IVA relativo all'anno 2023** che risulta dalla dichiarazione IVA. La scadenza di pagamento può essere **differita** ai termini previsti per il pagamento del **saldo delle imposte dirette**, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di **30 giorni**. In questi casi occorrerà versare la **maggiorazione** dello **0,40%**. Il versamento potrà essere eseguito in un'**unica soluzione** oppure **a rate**, applicando gli **interessi** dello **0,33% mensili**.

Di seguito un riepilogo dei principali adempimenti.

SALDO IVA E UTILIZZO CREDITO IVA 2023	
<p>SALDO IVA QUANDO NON È DOVUTO E TERMINI DI VERSAMENTO</p>	<p>Entro il 18.03.2024 deve essere versata, da parte dei soggetti passivi Iva, l'Iva a debito che risulta dalla dichiarazione IVA 2024, per l'anno d'imposta 2023.</p> <p>Il versamento è dovuto se l'importo indicato¹ nella dichiarazione annuale è superiore a € 10,33 (10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).</p> <p>VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36) ,00</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Il versamento del saldo IVA 2023 è unico, tuttavia tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES).</p> <p>Il versamento differito alla scadenza prevista per il saldo delle imposte dirette deve essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.03.</p> <p>Se si usufruisce dell'ulteriore differimento di 30 giorni, occorre maggiorare l'importo di un ulteriore 0,40%</p>
	<p>RATEIZZAZIONE</p> <p>L'importo dovuto può essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in un'unica soluzione;

¹ Al rigo VL38.

◆ in **forma rateale**.

Nel caso in cui il contribuente decida di **rateizzare**, la scelta va effettuata **direttamente** al momento del **versamento** con il **modello F24**.

Il numero di rate può essere scelto in totale libertà dal contribuente, tenendo conto del fatto che **il pagamento delle rate deve concludersi necessariamente entro il mese di dicembre** dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Considerando che il **termine per il versamento del saldo IVA** è quello del 18.03, sarà possibile per il contribuente optare per un numero di rate che va **da un minimo di 2 ad un massimo di 10**, dal 18 marzo al 16 dicembre.



Il contribuente che rateizza il versamento del saldo IVA deve corrispondere un **interesse pari allo 0,33% mensile**.

Nel caso in cui, oltre alla rateizzazione, si scelga di **versare nei termini previsti per il versamento del saldo delle imposte dirette**, gli **interessi dello 0,33% mensili**, dovuti alla rateizzazione, saranno **calcolati sull'importo del saldo IVA già maggiorato dello 0,40%**.

Di seguito si fornisce un riepilogo per le ipotesi di versamento rateale:

VERSAMENTO SALDO IVA 2023		
IN UNICA SOLUZIONE		18.03.2024
IN FORMA RATEALE (max 10 rate)	1ª rata	18.03.2024 (senza interessi)
	2ª rata	16.04.2024 (+ interessi 0,33%)
	3ª rata	16.05.2024 (+ interessi 0,66%)
	4ª rata	17.06.2024² (+ interessi 0,99%)
	5ª rata	16.07.2024 (+ interessi 1,32%)
	6ª rata	20.08.2024³ (+ interessi 1,65%)

² In quanto il 16.06.2024 cade di domenica.

³ Si ricorda in proposito che gli adempimenti e i versamenti fiscali **che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno** possono essere **effettuati entro lo stesso 20 di agosto**.

		7ª rata	16.09.2024 (+ interessi 1,98%)
		8ª rata	16.10.2024 (+ interessi 2,31%)
		9ª rata	18.11.2024⁴ (+ interessi 2,64%)
		10ª rata	16.11.2024 (+ interessi 2,97%)
	IN UNICA SOLUZIONE	01.07.2024⁵ + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 18.03.2024 e la data di versamento (quindi interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 01.07.2024).	
	IN FORMA RATEALE (max 6 rate)	Maggiorazione del saldo IVA 2023 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 18.03.2024 e la data di versamento, e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare:	
1ª rata		01.07.2024 (senza interessi di rateazione)	
Rate successive		Entro il 16 di ogni mese successivo + interessi mensili dello 0,33%	
	Entro il 30.07.2024⁶		
	IN UNICA SOLUZIONE	30.07.2024 + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 18.03.2024 e la data di versamento (quindi interessi dell'2% se il pagamento avviene il 30.07.2024).	

⁴ In quanto il 16.11.2024 cade di sabato.

⁵ In quanto il 30.06.2024 cade di domenica.

⁶ Si ritiene, infatti, (prudenzialmente) che i 30 giorni di slittamento per la maggiorazione in esame vadano calcolati a partire dalla scadenza "originaria" del 30.06.2024, per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, senza, invece, considerare lo slittamento in avanti di un giorno in quanto il 30 giugno cade di domenica.

	<p style="text-align: center;">IN FORMA RATEALE (max 5 rate)</p>	<p>Maggiorazione del saldo IVA 2023 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 18.03.2024 e la data di versamento e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo.</p>							
<p style="text-align: center;">MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL SALDO IVA</p>	<p>Il versamento dell'IVA deve essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato.</p> <p>È possibile avvalersi dei seguenti servizi:</p> <table border="1" data-bbox="411 801 1447 1328"> <tr> <td data-bbox="411 801 611 992"> <p style="text-align: center;">F24 On Line</p> </td> <td data-bbox="619 801 1447 992"> <p>per i contribuenti che hanno il "pin code" di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio, è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 999 611 1182"> <p style="text-align: center;">F24 cumulativo</p> </td> <td data-bbox="619 999 1447 1182"> <p>per gli incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti, con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1189 611 1328"> <p style="text-align: center;">Sistemi di home/remote banking</p> </td> <td data-bbox="619 1189 1447 1328"> <p>tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.</p> </td> </tr> </table> <p>Si ricorda che è necessario adottare alcuni accorgimenti al momento del versamento tramite modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ qualora il modello F24 sia a saldo zero, ovvero all'interno dello stesso vengano effettuate compensazioni, è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline); ◆ qualora il saldo del modello F24 sia a debito, indipendentemente dall'importo, sarà possibile utilizzare due tipologie di servizi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i servizi di home/remote banking; ✓ i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. <p>Ai fini della compilazione del modello F24, occorrerà indicare all'interno della Sezione "Erario":</p>			<p style="text-align: center;">F24 On Line</p>	<p>per i contribuenti che hanno il "pin code" di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio, è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme</p>	<p style="text-align: center;">F24 cumulativo</p>	<p>per gli incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti, con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo</p>	<p style="text-align: center;">Sistemi di home/remote banking</p>	<p>tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.</p>
<p style="text-align: center;">F24 On Line</p>	<p>per i contribuenti che hanno il "pin code" di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio, è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme</p>								
<p style="text-align: center;">F24 cumulativo</p>	<p>per gli incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti, con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo</p>								
<p style="text-align: center;">Sistemi di home/remote banking</p>	<p>tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.</p>								

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il codice tributo "6099"; ◆ il codice tributo "1668" per gli interessi rateali; ◆ il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, "0106" per la prima rata di 6, "0101" se si è scelto il versamento in unica soluzione); ◆ l'anno di riferimento "2023"; ◆ l'importo del saldo IVA dovuto; in merito occorre segnalare che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 18.03.2024: l'importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all'unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale; ✓ se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato: l'importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro. ◆ l'importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA. 																					
RAVVEDIMENTO OMESSO VERSAMENTO SALDO IVA 2023	<p>L'omesso versamento del saldo IVA può essere regolarizzato tramite la disciplina del ravvedimento operoso⁷, attraverso le seguenti misure:</p> <table border="1" data-bbox="414 1097 1428 1729"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #d9e1f2;">RAVVEDIMENTO SALDO IVA 2023</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">MOMENTO DEL VERSAMENTO TARDIVO</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">SANZIONE INTERA</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">RIDUZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entro 14 giorni</td> <td>1% GIORNALIERO</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td>Entro 30 giorni</td> <td>15%</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td>Entro 90 giorni</td> <td>15%</td> <td>1/9</td> </tr> <tr> <td>Entro il termine di presentazione dichiarazione anno della violazione</td> <td>30%</td> <td>1/8</td> </tr> <tr> <td>Entro il termine di presentazione dichiarazione anno successivo della violazione</td> <td>30%</td> <td>1/7</td> </tr> </tbody> </table>	RAVVEDIMENTO SALDO IVA 2023			MOMENTO DEL VERSAMENTO TARDIVO	SANZIONE INTERA	RIDUZIONE	Entro 14 giorni	1% GIORNALIERO	1/10	Entro 30 giorni	15%	1/10	Entro 90 giorni	15%	1/9	Entro il termine di presentazione dichiarazione anno della violazione	30%	1/8	Entro il termine di presentazione dichiarazione anno successivo della violazione	30%	1/7
RAVVEDIMENTO SALDO IVA 2023																						
MOMENTO DEL VERSAMENTO TARDIVO	SANZIONE INTERA	RIDUZIONE																				
Entro 14 giorni	1% GIORNALIERO	1/10																				
Entro 30 giorni	15%	1/10																				
Entro 90 giorni	15%	1/9																				
Entro il termine di presentazione dichiarazione anno della violazione	30%	1/8																				
Entro il termine di presentazione dichiarazione anno successivo della violazione	30%	1/7																				

⁷ di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/1997.

	<p>Entro i termini di decadenza dell'accertamento</p>	<p>30%</p>	<p>1/6</p>				
<p>ERRORI SUI VERSAMENTI PERIODICI E CONSEGUENZE</p>	<p>Nel caso in cui, invece, siano stati omessi i versamenti periodici del 2023, tale circostanza avrebbe ripercussioni sul risultato della dichiarazione⁸.</p> <p>Anche in questo caso si può, comunque, procedere alla regolarizzazione di tali omissioni, avvenute in precedenza rispetto alla presentazione della dichiarazione IVA, mediante ravvedimento operoso.</p> <p>Nel caso di dichiarazione IVA a debito, l'eventuale omissione nel versamento periodico non rileva ai fini del saldo dovuto.</p> <p>Diversamente, nel caso in cui la dichiarazione IVA risulti a credito, gli omessi versamenti periodici hanno conseguenze sull'importo dell'eccedenza annuale.</p>						
<p>CREDITO IVA ANNUALE COMPENSAZIONI E LIMITI</p>	<p>Se dalla dichiarazione Iva 2024 emerge un credito, il contribuente ha la possibilità di optare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il riporto del credito all'anno successivo, scomputandolo nelle relative liquidazioni periodiche; ◆ il riporto del credito all'anno successivo con utilizzo in compensazione; ◆ la richiesta a rimborso. <p>Vediamo come comportarsi in caso di compensazione.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2024 è possibile utilizzare in compensazione l'eventuale credito IVA 2023.</p> <table border="1" data-bbox="507 1489 1305 1688"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="507 1489 1305 1547">COMPENSAZIONE CREDITO IVA ANNUALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1547 678 1688"> <p>fino a 5.000 euro</p> </td> <td data-bbox="678 1547 1305 1688"> <p>Libera compensazione "orizzontale" del credito, fino a 5.000 euro senza attendere la presentazione della dichiarazione</p> </td> </tr> </tbody> </table>			COMPENSAZIONE CREDITO IVA ANNUALE		<p>fino a 5.000 euro</p>	<p>Libera compensazione "orizzontale" del credito, fino a 5.000 euro senza attendere la presentazione della dichiarazione</p>
COMPENSAZIONE CREDITO IVA ANNUALE							
<p>fino a 5.000 euro</p>	<p>Libera compensazione "orizzontale" del credito, fino a 5.000 euro senza attendere la presentazione della dichiarazione</p>						

⁸ Anche se, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di comunicare periodicamente i risultati delle liquidazioni mensili/trimestrali (mediante LIPE), l'Agenzia delle Entrate ha modo di riscontrare l'errore anche prima rispetto alla presentazione della dichiarazione annuale.

oltre 5.000 euro⁹

Una volta raggiunto il limite di 5.000 euro, ogni altra compensazione orizzontale può avvenire solo dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

In particolare, se **fino a 5.000 euro** non ci sono limiti, **per compensare importi superiori** occorre **attendere il 10° giorno successivo** alla presentazione della dichiarazione IVA, la quale dovrà essere munita del **visto di conformità**; questo, però, salvo l'**esonero** per i **sogetti ISA** che hanno raggiunto **specifici livelli di affidabilità**.

Per il **credito Iva maturato nel 2023**, questi livelli sono **ancora stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate¹⁰ dello scorso anno** con punteggio 2022 almeno pari a 8 e 8,5 quale media per il 2021 – 2022, per un importo del credito **fino a 50.000 euro** annui.



Si fa **presente che tali livelli di affidabilità fiscale e il limite di euro 50.000** restano validi per il credito IVA 2023 e per i crediti Iva maturati nei primi trimestri del 2024, **in attesa di un apposito provvedimento attuativo che specifichi l'operatività del nuovo limite stabilito** dal cd. D.lgs. Adempimenti e **che lo innalza ad euro 70.000 annui**.

In caso di presentazione del **modello F24** con compensazione, è necessario utilizzare i **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate (**Entratel/Fisconline**), indipendentemente dall'ammontare compensato.

Ricordiamo che, in generale, l'utilizzo del credito può essere:

- ◆ **"verticale"** (o "interna"), nel caso in cui il credito venga utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (ad esempio IVA con IVA), **senza che vi sia alcuna limitazione**;
- ◆ **"orizzontale"** (o "esterna"), qualora il credito venga utilizzato per compensare un debito relativo a **imposte diverse** (imposta sui redditi e IVA).

⁹ 50.000 a favore delle start-up innovative, di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012 come previsto dall'art. 4 comma 11-novies del D.L. 3/2015.

¹⁰ n.140005/2023 del 27.04.2023.

	<p>Solo in quest'ultimo caso la compensazione è soggetta a limitazioni. Vi è, innanzitutto, un limite alla compensazione "orizzontale"¹¹ che è stato innalzato¹², a decorrere dal 2022 (quindi attualmente a regime), a 2.000.000 euro.</p> <p>Inoltre, l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di riferimento¹³ e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 euro; ◆ dal 10° giorno a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, munita di visto di conformità, per importi superiori a 5.000 euro¹⁴. <p> Le limitazioni sopra indicate si riferiscono all'importo del credito IVA 2023 utilizzato in compensazione, non, invece, all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.</p>
<p>SOGGETTI ISA ESONERO VISTO DI CONFORMITÀ</p>	<p>Nonostante il Decreto¹⁵ sia già entrato in vigore lo scorso 13.01.2024, l'operatività della nuova soglia di 70.000 euro annui (in luogo di 50.000 euro) in presenza di utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito Iva, è subordinato all'emanazione di un apposito provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate e a riguardo non si esclude che possa anche essere modificato il livello di affidabilità fiscale.</p> <p> L'attuale soglia di 50.000 euro si riferisce a tutte le richieste di compensazione per il credito Iva relativo al 2023 e crediti maturati nel primo trimestre del 2024.</p>
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p>	<p>Per un corretto versamento tramite modello F24, i titolari di partita IVA devono ricordare le seguenti regole:</p>

¹¹ Si parla di compensazione "orizzontale" (o "esterna"), qualora il credito venga utilizzato per compensare un debito relativo a imposte diverse (imposta sui redditi e IVA). L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 1/E del 15.01.2010, ha precisato che costituisce compensazione "orizzontale" quella che deve essere necessariamente esposta nel modello F24, quindi la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.

¹² art. 1, comma 72 della Legge 234/2021 ("Legge di Bilancio 2022").

¹³ ossia a quello a cui la dichiarazione si riferisce.

¹⁴ 50.000 a favore delle start-up innovative, di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012, come previsto dall'art. 4 comma 11-novies del D.L. 3/2015.

¹⁵ D.lgs. 1/2024 art. 14 (il c.d. Decreto Adempimenti).

**DEL MODELLO
F24**

- ◆ in caso di presentazione di un **modello F24 con compensazione**, questo deve essere presentato esclusivamente **mediante i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) – **indipendentemente dall'importo residuo del debito**;
- ◆ in caso di presentazione di un **modello F24 senza compensazione**, questo **può essere presentato**:
 - ✓ sia mediante i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline),
 - ✓ sia con quelli messi a disposizione dagli **intermediari della riscossione** (remote/home banking).

Modello F24	Modalità di utilizzo del Mod. F24
CON COMPENSAZIONE	Entratel/Fisconline
SENZA COMPENSAZIONE	Entratel/Fisconline Remote/home banking



Da notare che è stata **estesa**¹⁶ la necessità di **presentazione** del **modello F24** tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (**Entratel / Fisconline**) anche per l'**utilizzo in compensazione** di crediti maturati:

- ◆ dai **sostituti d'imposta**;
- ◆ e dai **soggetti non titolari di partita IVA** ("privati").

Si ricorda che l'**Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni "a rischio"**. In caso di **sospensione** l'Agenzia delle Entrate **avvisa il contribuente** con apposita ricevuta, contenente anche la **data in cui termina il periodo di sospensione**: se il credito risulta **correttamente utilizzato**, oppure **decorsi 30 giorni** dalla presentazione del modello F24, **il pagamento è eseguito** e le relative compensazioni/versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione.

Diversamente, le compensazioni/versamenti si considerano **non effettuati**.

¹⁶ Con l'art. 3, comma 2 del D.L. 124/2019 c.d. "Decreto Collegato alla Finanziaria 2020".

<p>UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2022</p>	<p>L'eventuale residuo credito IVA 2022, risultante dal modello IVA 2023, può essere utilizzato, sia nel 2023 che nel successivo 2024, fino a quando non confluisce nel modello IVA 2024: solo da questo momento, infatti, il credito IVA sarà riferibile al 2023.</p>																								
<p>OMESSI VERSAMENTI PERIODICI: RIDUZIONE DEL CREDITO ANNUALE</p>	<p>Nel caso in cui versamenti periodici del 2023 siano stati (anche in parte) omessi, vi sono conseguenze sul credito IVA risultante della dichiarazione¹⁷. In presenza di un versamento periodico carente, l'importo del credito risultante dalla dichiarazione risulterà inferiore in misura pari alla parte di versamento non effettuato (a livello mensile o trimestrale).</p>																								
<p>TABELLA DI SINTESI UTILIZZO CREDITO IVA</p>	<p>Si riporta in seguito una tabella di sintesi di quanto riportato in precedenza sull'utilizzo del credito IVA a seconda del relativo importo.</p> <p>Si fa presente che in questa tabella, il riferimento rimane l'attuale provvedimento in vigore relativo al limite per l'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva e che si attende il provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate con il nuovo limite pari a euro 70.000.</p> <table border="1" data-bbox="419 1176 1431 1628"> <thead> <tr> <th>IMPORTO CREDITO</th> <th>FINO A 5.000 €</th> <th>DA 5.000 A 50.000 €</th> <th>DA 50.000 A 50.000 €</th> <th>OLTRE 50.000 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PUNTEGGIO ISA</td> <td>Non rilevante</td> <td>Almeno 8 o 8,5</td> <td>Inferiore a 8 o 8,5</td> <td>Non rilevante</td> </tr> <tr> <td>OBBLIGO VISTO DI CONFORMITÀ</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>UTILIZZO CREDITO DA</td> <td>1° gennaio anno successivo¹⁸</td> <td>10° giorno successivo presentazione DR IVA</td> <td>10° giorno successivo presentazione DR IVA</td> <td>10° giorno successivo presentazione DR IVA</td> </tr> </tbody> </table>					IMPORTO CREDITO	FINO A 5.000 €	DA 5.000 A 50.000 €	DA 50.000 A 50.000 €	OLTRE 50.000 €	PUNTEGGIO ISA	Non rilevante	Almeno 8 o 8,5	Inferiore a 8 o 8,5	Non rilevante	OBBLIGO VISTO DI CONFORMITÀ	NO	NO	SI	SI	UTILIZZO CREDITO DA	1° gennaio anno successivo ¹⁸	10° giorno successivo presentazione DR IVA	10° giorno successivo presentazione DR IVA	10° giorno successivo presentazione DR IVA
IMPORTO CREDITO	FINO A 5.000 €	DA 5.000 A 50.000 €	DA 50.000 A 50.000 €	OLTRE 50.000 €																					
PUNTEGGIO ISA	Non rilevante	Almeno 8 o 8,5	Inferiore a 8 o 8,5	Non rilevante																					
OBBLIGO VISTO DI CONFORMITÀ	NO	NO	SI	SI																					
UTILIZZO CREDITO DA	1° gennaio anno successivo ¹⁸	10° giorno successivo presentazione DR IVA	10° giorno successivo presentazione DR IVA	10° giorno successivo presentazione DR IVA																					

¹⁷Anche se, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di comunicare periodicamente i risultati delle liquidazioni mensili/trimestrali (mediante LIPE), l'Agenzia delle Entrate ha modo di riscontrare l'errore anche prima rispetto alla presentazione della dichiarazione annuale.

¹⁸ Anche senza presentazione dichiarazione IVA.

CONTRIBUTI ARTIGIANI/COMMERCANTI 2024

L'Inps ha recentemente reso note le **aliquote di contribuzione, i minimi contributivi e i massimali di reddito imponibile 2024 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali**¹⁹.

Rispetto all'anno scorso si confermano le aliquote contributive sia per artigiani che per commercianti e aumenta (+0,45% punti) solo **l'aliquota per i collaboratori under 21**. Inoltre, il **reddito minimale e massimale contributivo** subisce un **incremento significativo**.

Di seguito si riepilogano i termini e le modalità di versamento con tutti i valori aggiornati 2024.

CONTRIBUTI IVS 2024 GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCANTI							
SOGGETTI OBBLIGATI	<p>Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli artigiani; ◆ gli esercenti attività commerciali; <p>che li versano per sé e per i propri coadiuvanti/coadiutori.</p> <p>A questi si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati tra cui:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">i collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">soci di srl; soci unici di srl unipersonale; soci accomandatari di sas; soci di snc</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">bagnini, ostetriche, affittacamere, guide turistiche a specifiche condizioni</td> </tr> </table>				i collaboratori e coadiutori familiari , a meno che non siano iscritti all' assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti	soci di srl; soci unici di srl unipersonale; soci accomandatari di sas; soci di snc	bagnini, ostetriche, affittacamere, guide turistiche a specifiche condizioni
	i collaboratori e coadiutori familiari , a meno che non siano iscritti all' assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti						
soci di srl; soci unici di srl unipersonale; soci accomandatari di sas; soci di snc							
bagnini, ostetriche, affittacamere, guide turistiche a specifiche condizioni							
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE	Aliquote contributi artigiani e commercianti 2024	Scaglioni di reddito	Artigiani	Commercianti			
	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	Fino a € 55.008,00	24%	24,48%			
		Superiore a € 55.008,00	25%	25,48%			

¹⁹ con [circolare INPS n.33 del 07.02.2024](#)

	<table border="1"> <tr> <td>Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</td> <td>Fino a € 55.008,00</td> <td>23,70%</td> <td>24,18%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Superiore a € 55.008,00</td> <td>24,70%</td> <td>25,18%</td> </tr> </table> <p>Il contributo per l'anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024, per la quota eccedente il minimale di euro 18.415,00 annui, in base alle aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, che per il 2024 è pari a euro 55.008,00.</p>	Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Fino a € 55.008,00	23,70%	24,18%		Superiore a € 55.008,00	24,70%	25,18%	
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Fino a € 55.008,00	23,70%	24,18%							
	Superiore a € 55.008,00	24,70%	25,18%							
CONTRIBUTI MINIMI 2024	<p>Per l'anno 2024 il reddito minimo annuo, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo, è pari a € 18.415,00.</p> <p>Il contributo di maternità resta fissato nella misura di € 0,62 mensili (7,44 euro annui).</p> <p>Gli importi contributivi minimi annuali sulla base delle aliquote citate e comprensivi del contributo di maternità sono i seguenti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia iscritti</th> <th>Artigiani</th> <th>Commercianti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni</td> <td>€ 4.427,04 (4.419,06 IVS + 7,44 maternità)</td> <td>€ 4.515,43 (4.507,99 IVS + 7,44 maternità)</td> </tr> <tr> <td>Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</td> <td>€ 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità)</td> <td>€ 4.460,19 € 4.460,19 (4.452,75 IVS + 7,44 maternità)</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia iscritti	Artigiani	Commercianti	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 4.427,04 (4.419,06 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.515,43 (4.507,99 IVS + 7,44 maternità)	Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.460,19 € 4.460,19 (4.452,75 IVS + 7,44 maternità)
Tipologia iscritti	Artigiani	Commercianti								
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 4.427,04 (4.419,06 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.515,43 (4.507,99 IVS + 7,44 maternità)								
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.460,19 € 4.460,19 (4.452,75 IVS + 7,44 maternità)								
MASSIMALI DI REDDITO E CONTRIBUTIVI	<p>I massimali di reddito (individuali²⁰) oltre i quali non è dovuta contribuzione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ € 91.680,00 per i lavoratori iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data; ◆ € 119.650,00 per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996. 									

²⁰ va sottolineato che si tratta di limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali per l'impresa.

<p>REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO "FORFETTARI"</p>	<p>Per i contribuenti "forfettari" è confermato il regime agevolato²¹ con la riduzione contributiva del 35%, con applicazione automatica nel 2024 ai soggetti già beneficiari nel 2023 se permangono i requisiti di agevolazione fiscale, e se non viene fatta rinuncia.</p> <p>Invece, devono dare comunicazione con la massima tempestività, rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che intraprendono una nuova attività nel corso del 2024; ◆ diversamente da quei soggetti che hanno intrapreso nel 2023 una nuova attività d'impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2024 del regime agevolato, e che avrebbero dovuto farlo entro il termine (perentorio) del 28.02.2024. <p>Si fa presente che coloro che fino al 2023 hanno adottato il regime forfettario con il regime contributivo agevolato e che dal 2024 fuoriescono dal regime forfettario, avrebbero dovuto comunicare all'INPS la revoca del regime contributivo agevolato entro il 28.02.2024.</p>
<p>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO</p>	<p>1- Il pagamento dei contributi minimi 2024 dovrà essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate fisse alle seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 16 maggio 2024, ◆ 20 agosto 2024, ◆ 18 novembre 2024, ◆ 17 febbraio 2025. <p>2 - I contributi sul reddito eccedente il minimale 2024, invece, sono dovuti nei termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a titolo di primo acconto entro il 01.7.2024 ◆ a titolo di secondo acconto entro il 30.11.2024, ◆ l'eventuale saldo dei contributi dovuti sul reddito effettivo 2024 dovrà essere versato entro il 30.06.2025.

²¹ Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. L'aumento di aliquota è stato previsto dall'art. 1 comma 380 della legge 178 2020 - legge di bilancio 2021.

	 Si ricorda che i contributi da versare alle scadenze IRPEF possono essere versati con differimento sino a 30 giorni, con maggiorazione dello 0,40% dell'importo.
REPERIBILITÀ DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO	I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione possono essere prelevati dal Cassetto previdenziale artigiani e commercianti , all'indirizzo www.inps.it , selezionando “ <i>Dati del mod. F24</i> ”, da cui si può anche visualizzare e stampare il modello f24 in pdf.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA 2024

L'Inps²² ha recentemente reso note le **aliquote di contribuzione, i minimi contributivi e i massimali di reddito imponibile 2024 per gli iscritti alla Gestione separata.**

Di seguito riepiloghiamo gli aspetti contributivi per l'anno in corso e le modalità di versamento.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS 2024	
SOGGETTI OBBLIGATI	<p>Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ c.d. "professionisti senza cassa", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo, non iscritti alle apposite casse di previdenza; e soggetti che, pur svolgendo un'attività subordinata all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo alla propria Cassa; ◆ assegnisti e dottori di ricerca con borsa di studio²³ ◆ collaboratori coordinati e continuativi; ◆ lavoratori autonomi occasionali²⁴, se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti; ◆ venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti; ◆ associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo); ◆ soci-amministratori di Srl che partecipano al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza e percepiscono un compenso come amministratori.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2024	<p>Per il 2024 l'aliquota²⁵ è pari allo 0,35% e deve essere applicata sul reddito di lavoro autonomo²⁶ con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, come risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi. Le aliquote complessivamente dovute dalle aziende per le diverse categorie di collaboratori sono le seguenti:</p>

²² con la [circolare n.24 del 29.01.2024](#)

²³ Le leggi 11 luglio 2003, n. 170 e 3 agosto 1998, n. 315 prevedono l'iscrizione alla Gestione Separata per i percettori di borse di studio, assegni e dottorati di ricerca. Per le prime però è stata posta l'esenzione entro i 250mila euro.

²⁴ In base all'art. 2222 del Codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.

²⁵ di cui all'art. 59, co. 16, L. 449/1997.

²⁶ di cui all'art.53, co.1 TUIR.

Codice	Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	IVS	Malattia Matern. ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS-COLL	Totale
1a - 1e	amministratore di società, associazione e altri enti	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1b	sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1c	revisore di società, associazione e altri enti	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1d	liquidatore di Società	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
02	collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
03	partecipante a collegi e commissioni	33,00	0,50	0,22		33,72
04	amministratore di enti locali (d.m. 25.5.2001)	33,00	0,50	0,22		33,72
05	dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
06	co. co. co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase)	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
07	venditore porta a porta	33,00	0,50	0,22		33,72
09	rapporti occasionali autonomi (legge n. 326/2003 art. 44)	33,00	0,50	0,22		33,72
11	collaborazioni coordinate e continuative presso pp.aa.	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

12	rapporti di co. co. co. prorogati	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
13	associati in partecipazione (dal 2004 al 2015)	33,00	0,50	0,22		33,72
14	formazione specialistica	33,00	0,50	0,22		33,72
17	consulente parlamentare	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
18	collaborazioni coordinate e continuative - d.lgs. n. 81/2015	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
19	amministratore di enti locali iscritti in GS come liberi professionisti	25,00	0,50	0,22	0,51	26,23
20	collaborazioni coordinate e continuative covid19 – ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. protezione civile	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

Le aliquote dovute da **professionisti e pensionati** sono le seguenti:

Categoria	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO E CONTRIBUTI MINIMI	Minimali e massimali	Importi
	MASSIMALE DI REDDITO 2024 fino al quale occorre versare i contributi	€ 119.650,00
	MINIMALE DI REDDITO 2024	€ 18.415,00

per l'accredito di una annualità contributiva²⁷

Conseguentemente, l'accredito dell'intero anno ai fini previdenziali si otterrà

- ◆ per i **soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela** pensionistica obbligatoria (iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24%) con un **contributo annuo** di **€ 4.419,60**;
- ◆ mentre per **gli iscritti che applicano l'aliquota maggiore** avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
 - ✓ € 4.800,79 (di cui € 4.603,75 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%,
 - ✓ € 6.209,54 (di cui € 6.076,95 ai fini pensionistici) per collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%
 - ✓ € 6.450,77 (di cui € 6.076,95 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 35,03%.



Per il versamento in favore dei collaboratori, si deve tenere presente che le somme corrisposte **entro il 12 gennaio 2024** per prestazioni effettuate entro il 31.12.2023, si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente²⁸ e, pertanto, sono da assoggettare alle **aliquote contributive 2023**.

In sintesi

REDDITO MINIMO ANNUO	ALIQUTA	CONTRIBUTO MINIMO ANNUO
€ 18.415	35,03%	€ 6.450,77 (IVS 6.076,95)
€ 18.415	33,72%	€ 6.209,65 (IVS 6.076,95)
€ 18.415	26,07%	€ 4.800,79 (IVS 4.603,75)
€ 18.415	24%	€ 4.419,60

RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'onere contributivo, nel caso di **collaboratore o lavoratore autonomo occasionale**, è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a:

- ◆ **1/3** a carico del **collaboratore**;
- ◆ **2/3** a carico del **committente**.

²⁷ Si ricorda che, se non si raggiunge il minimale INPS provvede a ridurre i mesi di accredito sulla base di quanto versato.

²⁸ "principio di cassa allargato" v. Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002.



Il **versamento dei contributi** deve essere eseguito **dal titolare del rapporto contributivo (committente) entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello "F24" telematico per i datori privati e il **modello "F24 EP"** per le **Amministrazioni pubbliche**²⁹.

Per i **lavoratori autonomi titolari di Partita IVA**, invece, l'onere contributivo è **tutto a carico dei soggetti stessi** ed il **versamento** dei contributi deve essere eseguito:

- ◆ tramite il modello F24 telematico,
- ◆ **alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi** (saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024).

L'**acconto** per l'**anno** di imposta **2024** deve essere calcolato applicando le **aliquote in vigore per l'anno 2024**.

Giuseppe Iannibelli

²⁹ in proposito la circolare INPS n. 24 del 29.01.2024 rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.